



A luglio la "quattordicesima" per il 2015, ecco chi ha diritto di riceverla

Sono circa 3,5 milioni i pensionati che beneficiano annualmente di questo importo aggiuntivo erogato a sostegno delle pensioni più basse.

Il pagamento della 14ª mensilità viene corrisposto, *a tantum*, ogni anno con la rata di pensione relativa al mese di luglio.

Pertanto, a luglio 2015 ottengono questo beneficio i pensionati che possiedono i seguenti requisiti.

Età: almeno 64 anni, il parametro è uguale per donne e

uomini. Si ha diritto dall'anno di compimento dell'età, nella misura di tanti dodicesimi quanto sono i mesi di età nell'anno in corso (compreso il mese di compimento), esempio: nato a luglio: sei dodicesimi dell'aumento.

Per il 2015 il reddito personale complessivo (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 9.796 euro. Se il reddito deriva dalla sola pensione, questa deve essere inferiore a 754 euro al mese.

L'importo da corrispondere non è uguale per tutti: la somma

varia in base al numero degli anni di contributi versati, vediamo alcuni esempi:

1) pensionati da lavoro dipendente: 336 euro annui per chi ha versato fino a 15 anni di contributi; 420 euro annui per chi ha versato tra i 16 e i 25 anni di contributi; 504 euro annui per chi ha versato oltre i 25 anni di contributi.

2) pensionati da lavoro autonomo: gli stessi importi ma sono richiesti tre anni di contributi in più, quindi fino a 18 anni, tra i 19 e i 28 e oltre.

Per i titolari di pensione di

reversibilità, gli anni di contributi per determinare l'aumento vengono valutati al 60% se si tratta del coniuge e dell'80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; il 70% se vi è solo un figlio. Ad esempio: ai 20 anni di contributi versati dal defunto, si applica il 60% se il superstite è il coniuge ed è l'unico titolare di pensione: in questo caso gli anni utili per la 14ª sono 12.

La 14ª mensilità non è prevista per le pensioni e assegni sociali, per le pensioni degli invalidi civili a eccezione di

coloro che hanno delle particolari invalidità.

L'aumento in questione essendo legato al reddito individuale potrà essere percepito anche da coloro (è il caso di tante donne casalinghe ex lavoratrici) che beneficiano di una bassa pensione anche inferiore al trattamento minimo.

Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte, come rendite Inail, assegni e pensioni di natura assisten-

ziale, ecc. Non vengono considerati: la casa di abitazione; l'importo della 14ª, gli assegni familiari, l'assegno di accompagnamento.

Questo aumento è esentasse, quindi non incide sulle prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie per le quali è richiesto il reddito.

Come Pensionati Cisl, non da oggi, stiamo rivendicando per la quattordicesima mensilità un aumento e un'estensione della platea degli aventi diritto.

Angelo Vivenza